

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI TITO	Potenza	BASILICATA	-63,13%	-	189	-
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Messina	SICILIA	-83,96%	7.173	-	-
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI	Salerno	CAMPANIA	-84,98%	-	246	-
COMUNE DI SAN SOSTI	Cosenza	CALABRIA	-100,36%	40	140	-
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	Rimini	EMILIA-ROMAGNA	-236,00%	-	99	-
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA	Potenza	BASILICATA	-265,01%	300	-	-
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Siracusa	SICILIA	-279,67%	-	550	-
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI		UMBRIA	-352,96%	-	150	-
COMUNE DI RECANATI	Macerata	MARCHE	-418,58%	-	1.800	-
COMUNE DI PALERMO	Palermo	SICILIA	-419,57%	-	3.700	-
COMUNE DI LATRONICO	Potenza	BASILICATA	-878,13%	-	36	-
COMUNE DI MOSCHIANO	Avellino	CAMPANIA	-988,57%	46	-	-

17A02391

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 2017.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché di conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

Visto il comma 2 del citato art. 21-*bis*, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa;

Visto l'art. 1, comma 618, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha reso stabili gli incentivi in esame "nel limite di spesa di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016";

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, con il quale sono state stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa, per l'anno 2016;

Ritenuto necessario modificare il citato decreto ministeriale in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame;



Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 2016, n. 5, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta»;

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dal giorno 10 gennaio 2016» sono soppresse;

2) al comma 2, lettera c), le parole «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta»;

c) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La trasmissione deve essere effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto dal periodo precedente sono inammissibili.»;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole «nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

e) all'articolo 5, comma 1, le parole «entro il 30 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la richiesta»;

f) all'articolo 6, comma 1, le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato».

g) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2017

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. prev. n. 696

17A02479

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2017.

Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» in particolare l'art. 121, comma 3, che stabilisce che gli esami per il conseguimento della patente di guida e delle altre abilitazioni professionali per la guida di autoveicoli sono effettuati da dipendenti del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», in particolare, l'allegato IV, punto 4.2 che stabilisce che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, organizza ai propri funzionari esaminatori corsi di formazione periodica, la cui partecipazione è condizione imprescindibile per poter effettuare gli esami per il conseguimento delle patenti di guida;

Visto l'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», in particolare l'art. 16, relativamente al dovere dei pubblici impiegati di svolgere gli incarichi assegnatigli dal superiore relativamente alle proprie funzioni o mansioni;

Considerato che l'attività di esaminatore costituisce mansione specifica di competenza dei funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, non delegabile ad altri soggetti, e considerata, altresì, la necessità di prevedere disposizioni per i funzionari esaminatori del predetto Dipartimento che, ancorché abilitati, non frequentano corsi di formazione;

Vista la necessità di prevedere disposizioni specifiche in materia di organizzazione dei corsi di formazione periodica;

